



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Tel. 0921 671013 – Fax 0921 671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

DELIBERAZIONE DEL GIUNTA MUNICIPALE

Num. 16 del 30/01/2020

**OGGETTO: Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 483/2019 R.G. G.I.P
riguardante alcuni dipendenti comunali**

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di gennaio alle ore 12.50 nella sala delle adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, partecipano alla seduta odierna i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1)	Cicero Mario	Presidente	X	
2)	Mazzola Annamaria	Vice Sindaco	X	
3)	Bonomo Antonio	Assessore Effettivo	X	
4)	Guarcello Dario	Assessore Effettivo	X	
5)	Cusimano Annalisa	Assessore Effettivo	X	
			5	0

Assume quindi la presidenza il SINDACO, MARIO CICERO e verificato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione il Segretario Generale del Comune di Castelbuono **Dott. Ssa Domenica Ficano**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che in data 15.01.2020 è stato notificato a questo Comune, in qualità di persona offesa dal reato, richiesta di rinvio a giudizio con avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in relazione al procedimento n. 483/2019 R.G. G.I.P., nei confronti di dipendenti comunali in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 640, c. 1, n. 2 c.p. e 55 quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, ovvero "*falsa attestazione di presenza in servizio, consistente nel fraudolento utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze*";

ATTESO che, con provvedimento depositato in data 11.11.2019, il G.U.P, Dott. Claudio E. Bencivinni, ha fissato - per il giorno 4 febbraio 2020 ore 10:30 - l'udienza preliminare e l'Amministrazione Comunale è stata identificata quale persona offesa dal reato e, pertanto, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., è legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale in corso;

RICHIAMATO l'art. 79 c.p.p., che prevede: "*la costituzione di parte civile debba avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 comma 1 c.p.p.*";

RITENUTA necessaria la costituzione di parte civile del Comune di Castelbuono nel procedimento *de quo*, allo scopo di tutelare il prestigio, l'onorabilità e gli interessi dell'Ente per il conseguente danno all'immagine dell'Amministrazione;

RILEVATO che il Comune di Castelbuono non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, dell'Avvocatura comunale, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice degli appalti), che nell'innovare la disciplina dell'affidamento degli incarichi legali li definisce quali appalti di servizi, individuando tra le categorie di servizi legali quelli elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), che soggiacciono alla disciplina codicistica soltanto per il rispetto dei principi generali delineati all'art. 4, sicché l'affidamento degli stessi deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...) richiamati dal citato articolo;

VISTO che le disposizioni del succitato codice degli appalti non si applicano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d), agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a una domanda arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri (...);

VISTO l'articolo 36 del D. Lgs n. 50/2016 comma 2 lett. a), il quale prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RICHIAMATO l'elenco degli avvocati patrocinatori dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 18 del 27.02.2019;

RITENUTO per la causa *de qua* conferire incarico legale a un professionista dotato di alta esperienza e competenza in materia e iscritto al suddetto all'Albo degli avvocati patrocinatori dell'Ente;

RICHIAMATE la deliberazione di C.C. n. 48 del 4.07.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;
la deliberazione di G.M. n. 90 del 14.07.2019, con la quale è stato approvato il PEG 2019;

VISTI il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i;
il D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i;
l'OREELL;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PER i motivi sopra esposti;

PROPONE

AUTORIZZARE il Sindaco p.t. alla costituzione di parte civile, nel giudizio penale in premessa specificato, tramite professionista dotato di alta esperienza e competenza in materia e iscritto all'Albo degli avvocati patrocinatori dell'Ente, allo scopo di tutelare il prestigio, l'onorabilità e gli interessi dell'Ente per il conseguente danno all'immagine procurato all'Amministrazione.

DARE MANDATO al Segretario Generale RPO Contenzioso di adottare tutti i provvedimenti consequenziali al presente atto amministrativo.

PRENOTARE la presuntiva somma di € 5.000,00 con i fondi del predisponendo Bilancio di previsione esercizio 2020 e con imputazione contabile al cap. 10500 (miss. 1, progr. 11, tit. 1, PCF 03.02.99.0029) avente a oggetto: "*Spese legali per liti e arbitraggi*".

DARE ATTO che la superiore somma non è frazionabili in dodicesimi.

DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza della costituzione in giudizio prevista per il 4.02.2020, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelbuono e per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

PARERE INTERNO DI CONFORMITA'

Il responsabile del Uff prop dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere tecnico **favorevole** alla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Domenica Ficano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere contabile **Favorevole** alla presente proposta

Motivazione:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Provvidenza Capuana

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge richiamate e predisposta dal Responsabile del procedimento;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA

dopo ampia discussione ritiene utile RINVIARE la decisione alla fase dibattimentale della su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata avente per oggetto: Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 483/2019 R.G. G.I.P riguardante alcuni dipendenti comunali.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'assessore Anziano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Sindaco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**Il Segretario Generale
Dott. ssa Domenica Ficano**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
